COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DELLE VITTIME
E DEGLI EX ESPOSTI ALL'AMIANTO

Premessa:

Sono passati 20 anni dalla promulgazione della legge 23 marzo 1992 n. 257. Nel frattempo sono state apportato modifiche e reso più chiaro il testo. Ne è nato un grande contenzioso legale, per problemi interpretativi, ed anche, forse, da parte degli Enti preposti, più ai contributi da erogare che ai diritti da salvaguardare.

Anche nell'attuale Legislatura (XVI), in data 7 febbraio 2012 sono state presentate in aula ed approvate Proposte di Risoluzione con impegno del Governo ad emanare un decreto attuativo nel merito: proposte di risoluzione (6-00121) n. 1, primo firmatario CASSON e (6-00122) n. 2, primo firmatario TOFANI.

Auspichiamo come è stato detto nel corso della Seconda Conferenza Nazionale di Venezia che si arrivi ad approvare un Testo Unico delle leggi sull'amianto.

CARENZE SULLA STESURA E SULLE INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 257/1992 SUE MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI

Benefici Previdenziali

1 - Il rilascio delle certificazioni relative all'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL é inadeguato, non rispetta la corretta applicazione delle leggi, tant'è che il lavoratore è costretto a rivolgersi alla Magistratura.

2 - Le 100 ff/lt di amianto non sono determinabili a posteriori perché, negli anni passati antecedenti alla Lg. 257/92, non venivano fatte indagini, per cui non è possibile dire a quante fibre erano esposti i lavoratori. Basterebbe fare riferimento alle persone malate e morte per malattie asbesto correlate; "sono queste che definiscono il diritto al risarcimento previdenziale per tutti gli altri".

3 - *Ci sono moltissimi soggetti che sono stati discriminati in questo contesto. Oltre all'assurda categoria dei lavoratori esposti ad "amianto respirabile" fino a 99 fibre, c'è un'altra singolare categoria giuridica di lavoratori discriminati: i lavoratori a cui l'amianto non fa male ... secondo le determinazioni dell'INPS. Si tratta com'è noto dei lavoratori pensionati (peraltro solo se di anzianità e di vecchiaia e inabilità) ante 1992; per essi si è deciso che l'indennizzo previdenziale non spetti e non possa spettare, perché erano già in pensione al momento in cui è entrata in vigore la legge nel 92.*

Si tratta di una tesi insostenibile: sul piano umano perché i già pensionati nel 92 sono quelli che hanno respirato più amianto avendo lavorato nelle epoche più remote, quando

non venivano utilizzate precauzioni ed i limiti di esposizione (ai fini del pagamento del premio per asbestosi) erano decine di migliaia di volte superiore a quelli introdotti in seguito.
E' soprattutto una tesi insostenibile sul piano giuridico: perché non ci sono controindicazioni tecniche di nessuna natura per applicare la normativa ai pensionati ante 92.
Con la nuova normativa dettata dall'art. 47 del d.l. 269/2003 (conv. con modo in l. 24.11.2003 n.326) poi, la situazione si è fatta addirittura grottesca per i già pensionati; perché questa nuova legge dice espressamente che il beneficio non serve più per il conseguimento della pensione ma solo per incrementare l'importo della pensione; serve per dare un risarcimento; i lavoratori devono cioè maturare da soli le condizioni per andare in pensione e poi chiedere l'aumento dovuto all'accredito dei contributi da esposizione ad amianto.

Non vi è alcun criterio logico e di giustizia che consenta oggi di poter distinguere i lavoratori che siano andati in pensione dopo il decreto legge 269/2003, da tutti quelli che siano andati in pensione in precedenza (ivi compresi quelli andati in pensione ante l. 257/92) dal momento che ciascuno di essi potrebbe godere dell'aumento contributivo "ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche" disposto con la nuova norma ed avendo tutti costoro corso lo stesso rischio essenzialmente nel passato, prima dell'entrata in vigore della normativa.

4 - *Ma siccome al peggio non c'è limite; non siamo ancora al top; perché oltre alla categoria dell'amianto respirabile, e dei lavoratori a cui l'amianto non fa male, c'è una terza categoria di lavoratori che in questa galleria dell'assurdo e dell'angoscia merita il primo posto: la categoria più dolorosa di tutti: si tratta dei lavoratori ammalati da amianto (certificati come tali dall'istituto assicurativo e fruitori di rendita erogata dall'INAIL) ma che ciononostante non sono però considerati "lavoratori esposti all'amianto" ai fini dei benefici previdenziali!*

Anche per questi lavoratori ammalati, se andati in pensione prima del 92 (fino al 27.4.1992 e prima del 28.4.1992), si è deciso che non possano essere considerati esposti all'amianto, perché appunto non possono essere allontanati dal rischio (sic) o non possono essere agevolati all'esodo: anche se per essi il rischio si è già tramutato in un danno mortale alla salute); anche se si ammalano oggi come il collega che è andato in pensione dopo il 1992 (il 27.4.1992), a cui invece il beneficio viene pacificamente accordato.
Esempio: anche oggi vi possono essere stati, sul piano statistico, almeno due lavoratori che hanno scoperto di avere una malattia correlata all'asbesto; è possibile che uno di essi abbia cessato di lavorare prima e uno dopo il 28.4.1992, ancorché entrambi abbiano contratto lo malattia oggi: per quale motivo bisogna concedere il beneficio solo al secondo? esiste una risposta razionale logica e di giustizia su questo punto?

5 - *Si vorrebbe ricordare coloro che non vengono mai neppure ricordati, perché vi sono tante categorie di persone comunque esposte che non hanno diritto neppure a questi benefici:*

- *i lavoratori che sono stati esposti per un periodo minore al decennio (talvolta solo di*

qualche giorno);

- *i lavoratori che sono stati esposti ad un livello di fibre minore di 100 (ma certamente non meno pericoloso per la salute);*
- *i lavoratori esposti ma in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge, secondo l'assurda tesi prima ricordata;*
- *i lavoratori che hanno fatto domanda dopo quella data di scadenza de/15 giugno 2005 ... di cui parlavamo;*
- *i lavoratori che non hanno mai fatto domanda; quelli che sono stati esposti ma non Sanno neppure di esserlo stato, perché come si sa l'amianto ha avuto circa 3000 applicazioni industriali e quasi mai i lavoratori erano informati;*
- *i lavoratori autonomi che sono stati esposti magari negli stessi ambienti degli altri, ma non vengono riconosciuti come esposti ai fini dei c.d. benefici previdenziali, i quali com'è noto sono limitati solo ai lavoratori dipendenti;*
- *non si vorrebbe dimenticare le persone che sono stati esposte all'amianto per motivi ambientali e non professionali (in primis i familiari dei lavoratori, altri che abitavano nelle vicinanze di luoghi dove avveniva esposizione).*

Questo elenco per non dimenticare migliaia di persone esposte, suscettibili di ammalarsi di una patologia correlata all'amianto ..... che pongono comunque un problema: a tutte queste persone cosa si può dire di costruttivo: almeno dal punto di vista della profilassi, della sorveglianza sanitaria, della tutela della salute, della tutela ambientale e della tutela giudiziaria?

Dal punto 3 al punto 5 => Gli argomenti sono tratti dal saggio del dott. Roberto Riverso, Giudice del Lavoro Tribunale di Ravenna, presentato al Convegno tenutosi in Marconia di Pisticci (MT) il 15 gennaio 2011.

6 - la decadenza dei termini prevista dall'articolo 47 U.C. D.P.R. N° 639/1970, prima del 6 luglio 2011, non trovava applicazione nella disciplina del diritto alla pensione, ma solo nella disciplina del diritto ai ratei di essa, in quanto il diritto alla pensione era considerato imprescrittibile;

7 - inoltre, l'incostituzionalità del comma 3 nella parte in cui dispone che la decadenza si applica ai giudizi di primo grado pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge: (“ **le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto**”)

8 - La norma sopravvenuta **viola** il principio della razionalità di cui all'art. 3 della Cost., in quanto diversamente dall'art. 4, comma 3 D.L. n. 384 del 1992 che aveva mantenuto la disciplina preesistente (decadenza decennale e quinquennale) ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98 del 2011.

9 - La pretesa di rendere immediatamente applicabili persino al giudizio di primo grado già pendenti alla data del 6 luglio 2011, le due norme innovative che estendono la decadenza alle controversie dirette ad ottenere differenze a titolo di prestazione ed interessi, e che unificano a cinque anni i termini prescrizionali (che l'art. 129 r.d.l. n. 1827/1939 dettava solo per le prestazioni riconosciute, liquidate e poste in pagamento), ha l'effetto di sanzionare retroattivamente con la decadenza (ovvero con la prescrizione), condotte che – per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 98/2011 non erano sanzionate.

Questa discriminazione, applicata anche ai processi giudiziari in essere, oppure decisi in primo grado dal 2011, penalizza fortemente i lavoratori tanto che, in caso di appello dell'INPS, nonostante il giudizio favorevole in primo grado, il lavoratore viene sanzionato al pagamento delle spese legali di tutto il procedimento, perdendo il diritto previsto dall'art. 13 della 257/92.
Qualora non si intervenisse tempestivamente in sede Legislativa, quanto sopra esposto, ad esempio, ricadrebbe fatalmente sui 287 lavoratori dell'ex stabilimento EniChem-Montefibre di Ottana che avendo presentato entro il 15 giugno 2005 domanda all'INAIL per il certificato di esposizione, loro malgrado, hanno attivato la procedura di rivalutazione contributiva INPS nel 2002÷2003 e nel 2007 costretti a presentare ricorso legale.

Di contro, i lavoratori dipendenti dell'ex EniChem di Pisticci con mansioni ed operatività identiche a quelle svolte dai colleghi di Ottana hanno ottenuto in sede amministrativa il beneficio previdenziale (gli Stabilimenti citati di Pisticci ed Ottana sono stati simili sotto l'aspetto tecnologico, funzionale ed operativo).

10 - La prescrizione quinquennale "dei ratei di pensione riconosciuti giudizialmente".

L'articolo 38 D.L. n. 98/2011 n. 2), lett. d) aggiunge all'art. 47 d.p.r. n. 639/1970 – un ulteriore comma che così recita:

- dopo l'articola 47 è inserito il seguente "47 bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni".
  Con la prescrizione quinquennale si discriminano i lavoratori che rientrano tra i beneficiari previsti dall'art. 38 rispetto a quelli beneficiati dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 257/92. (si passa da una prescrizione dei ratei di pensione decennale ad una prescrizione quinquennale, con perdite di oltre 15.000 euro).
- **Inoltre**, **si sta generando ulteriore contenzioso legale sui ratei riconosciuti in sede giudiziaria poiché l'INPS applica la prescrizione quinquennale dalla data di presentazione della domanda di ricostituzione della pensione (a seguito di sentenza) e non dalla data della domanda di rivalutazione contributiva il cui diniego INPS da'inizio al contenzioso giuridico**.

11 - Superamento degli Atti di Indirizzo Ministeriale.

E' inammissibile constatare, **in contrasto con il disposto del comma 6, art. 24 (valutazione del rischio) del D.Lgs 277/1991**, che:

- si debba continuare ad adire le vie legali a favore di tutti i lavoratori che hanno occupato le stesse mansioni nello stesso ambiente di lavoro e nello stesso sito industriale anziché concertare per Comparazione in sede amministrativa;

ciò nonostante molteplici sentenze favorevoli per tutte le mansioni lavorative, supportate da indagini ministeriali, da CTU, da piani di bonifiche, da referti di patologie tabellate asbesto-correlate;

- in Siti industriali uguali ed equivalenti (es.: ex EniChem di Pisticci Scalo – MT, con ex EniChem-Montefibre di Ottana – NU, con ex Montefibre di Acerra e Casoria, …..... etc) si abbia un comportamento diverso nella valutazione del rischio da parte della CONT.A.R.P. - INAIL (a Pisticci, alcune posizioni lavorative sono state riconosciute in sede amministrativa, mentre ad Acerra ed Ottana " NO ", **(gli Stabilimenti citati erano simili sotto l'aspetto tecnologico, funzionale ed operativo)**;

Malattie Professionali

La riforma del 1978 (Legge 23/12 n. 833) stabilisce che ogni organismo di carattere preventivo, riabilitativo e curativo deve fare riferimento al Servizio Sanitario Nazionale.

Ciò è avvenuto solo in parte.

I lavoratori colpiti da infortunio e malattia professionale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 833/78, sono riconosciuti tali solo dall'INAIL che li risarcisce se dovuto.

Non solo, ma in questi ultimi anni l'INAIL oltre ad esercitare compiti di carattere preventivo, riabilitativo e curativo ha assunto anche compiti di ricerca con l'accorpamento dell'ISPESL.

Si constata una forte ritrosia da parte dell'INAIL nel riconoscere la Malattia professionale derivante da esposizione ad agenti patogeni negli ambienti di lavoro.

L'INAIL statisticamente tende a rigettare le richieste inoltrate dai lavoratori o suoi eredi anche quando le richieste sono redatte direttamente dalla Medicina del lavoro delle A-USL.

L'INAIL, sembra voler rilasciare il minor numero possibile di certificazioni a prescindere da una analisi puntuale delle richieste pervenute, pretendendo l'onere della prova di non facile dimostrazione da parte del richiedente, offendendo il dramma che spesso si nasconde dietro le famiglie.

Si registra, un elevato numero di ricorsi alla magistratura da parte degli aventi diritto; nel frattempo, **l'INAIL in presenza di conclamate patologie non esige la maggiorazione del premio assicurativo contro le malattie professionali amianto correlate, come sarebbe suo dovere.**

A tal proposito l'Associazione AIEA ONLUS dispone di:

- numerosi casi in fase di ricorso legale per l'ottenimento del riconoscimento della malattia professionale tabellate;
- numerosissime sentenze a favore di ex esposti dello stesso sito industriale che hanno rivendicato il diritto dei benefici previdenziali, anche a fronte di numerose CTU che provano la presenza diffusa dell'amianto dell'ambiente di lavoro;

inoltre, si fa presente che l'AIEA sezione Val Basento (Basilicata) è stata in audizione della Commissione Infortuni e Morti Bianche, presieduta dal sen. Oreste TOFANI , (**78ª seduta:**

mercoledì 20 aprile 2011).

RICHIESTE E PROPOSTE DI RISOLUZIONE

Benefici Previdenziali

1 - Rendere fruibile in sede amministrativa il diritto previsto per i lavoratori ex esposti, che avevano maturato i requisiti pensionistici entro il 3 ottobre 2003, ai sensi del comma 6-bis art. 47 nr. 326/2003 e comma 132 art. 3, legge n. 350/2003, purtroppo rivendicabile solo per via legale. (**sentenza emessa il 04.05.2011 dal giudice Antonio Marzario, Sezione Lavoro Tribunale di Matera, es.: ricorso amministrativo vs INPS inoltrato da una vedova**)

2 - Qualora la Sorveglianza Sanitaria relativa ai lavoratori di uno specifico sito industriale faccia emergere che il fattore di rischio amianto è superiore al valore soglia limite legislativo, non si applichi, per questo Sito, quanto previsto negli Atti di Indirizzo Ministeriale.

3 - Per principio Costituzionale provvedere alla riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2004, riapertura già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010. Inoltre è opportuno che tale diritto venga esteso anche ai superstiti degli aventi diritto (vedove/i).
Si deve riconoscere alle mogli dei deceduti il diritto di accedere amministrativamente alla richiesta di certificazione all'esposizione (INAIL) e quindi alla richiesta di rivalutazione contributiva (INPS).

4 - Ai lavoratori ex esposti, in mobilità di avviamento alla pensione, che avrebbero potuto usufruire del benefici previdenziali, negati dall'INAIL, successivamente riconosciuti in via giudiziaria, deve essere riconosciuta la differenza pensionistica calcolata tra la data di inizio mobilità e la data di avvia alla pensione, al fine di "Tutelare effettivamente i lavoratori dai danni subiti (Patrimoniali e non) " anche perché la maggior parte di questi lavoratori hanno dovuto attingere al TFR o indebitarsi per continuare a sostenere il tenore familiare (famiglie mature costrette a vivere disagi notevoli).

"Nel caso dei lavoratori esposti ai quali è stato negato in via amministrativa il beneficio contributivo è interessante discutere anzitutto se si tratti di danno patrimoniale o non patrimoniale, e come si pone la questione dopo la sentenza n. 26972/2008 delle Sez Unite".

5 - Annullare la decadenza dei termini per presentare un ricorso legale.

Malattie Professionali

1 - Il rilascio delle certificazioni relative all'esposizione all'amianto venga autorizzato anche, con diritto di prelazione, dai servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro (SPRESAL) delle A-USL perché responsabili delle bonifiche e della Sorveglianza sanitaria.

2 - La malattia professionale deve essere riconosciuta dal momento della prima diagnosi;

7 - Si sollecita il Ministro ad una particolare attenzione per le così dette "**Morti Perdute**" poiché l'INAIL rigetta, per prescrizione (tre anni e 150 gg dal decesso) le richieste di Malattia professionale inoltrate dagli eredi in contrasto con quanto disposto dalla Corte di Cassazione secondo cui il diritto alle rendite ai superstiti sulla base del principio generale secondo il quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2035 cod. civ.), cioè la rendita a superstiti coincide con la data dalla quale la causa lavorativa della morte era conosciuta, o "oggettivamente conoscibile", dai superstiti. **(DIR. CENTR. PREST. Ufficio 1, prot. n. 7187/bis , Roma 28 novembre 2005).**

In merito si allegano:

- "Procedimento n. 511093532 a favore dei familiari del defunto LARAIA Antonio;
- alcuni casi di morti post-datate rigettate dall'INAIL per scadenza dei termini;
- interrogazione a risposta scritta (n.4 – 11321), prima firmataria on.le ZAMPARUTTI Elisabetta il 23 marzo 2011;
- interrogazione a risposta in Commissione (n.5 – 04794), prima firmataria on.le ZAMPARUTTI Elisabetta il 23 maggio 2011;
- esposto denuncia vs l'INAIL per mancato riconoscimento di patologie tabellate;
- Atti di indirizzo Ministeriale "Ingiustizie e Diritti negati".

A rafforzare quanto sopra esposto, si riporta integralmente una specifica sollecitazione contenuta nella Proposte di Risoluzione **(6 - 00122) n. 2 del 07 febbraio 2012**, III Relazione intermedia sulla attività svolta dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

(6-00122) n. 2 (07 febbraio 2012)

TOFANl, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, FOSSON, GRAMAZIO, IZZO, MARAVENTANO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO, FRATIN, ROILO, SPAODONI, URBANI, VALLI

Approvata

Il Senato della Repubblica,

*in sede di discussione della terza relazione annuale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (**Doc. XXII-bis n. 5**),*

premesso che

La Commissione, nella sua attività di inchiesta, è attivamente impegnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i possibili rimedi e correttivi

considerato che

malgrado il trend decrescente degli ultimi anni, anche nel 2011 si è registrato in Italia un elevato numero di infortuni e di morti sul lavoro (pari a rispettivamente 775.000 e 980 casi), cosa inaccettabile in un Paese civile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con le successive modifiche ed integrazioni, ha definito un corpus normativo organico e articolato per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui attuazione non è però ancora completa, soprattutto in quanto non sono ancora stati emanati tutti i provvedimenti attuativi che disciplinano gli aspetti di dettaglio;

l'inchiesta della Commissione ha rilevato una serie di criticità nel sistema della prevenzione e delle malattie professionali, che possono senz'altro suggerire la necessità di interventi migliorativi o correttivi;

impegna il Governo:

Omissis

pag. 6 e pag. 7

***a** rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle malattie professionali, allargando i protocolli di sorveglianza sanitaria a favore dei soggetti esposti, incoraggiando l'emersione delle cosiddette «**malattie perdute**», anche attraverso il coinvolgimento dei medici di base e lo svolgimento di apposite campagne di sensibilizzazione dei lavoratori, nonché semplificando le procedure di riconoscimento ed indennizzo da parte dell'INAIL, soprattutto per le patologie più gravi come quelle legate all'amianto e per le patologie cosiddette «non tabellate»;*

***ad** adottare i provvedimenti necessari per una migliore gestione del contenzioso dell'INAIL, al fine di favorire la lotta all'evasione e il recupero dei contributi assicurativi non versati dalle imprese;*

***ad** accrescere la tutela dei, lavoratori immigrati, attraverso il rafforzamento dei controlli contro le forme di lavoro sommerso e irregolare, nonché mediante specifiche attività di formazione/informazione, che tengano conto delle caratteristiche peculiari di tali soggetti e favoriscano la loro integrazione nel, mondo del lavoro;*

***a** potenziare le forme di aiuto e di tutela a favore dei lavoratori e delle lavoratrici tese a salvaguardare il diritto, alla paternità e alla maternità degli individui, assicurando la salubrità degli ambienti di lavoro e la protezione nelle attività a maggior rischio contro i possibili danni biologici;*

***a** garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti e subappalti pubblici, incentivando, in un quadro di compatibilità comunitaria, il ricorso a criteri di aggiudicazione alternativi al massimo ribasso, come l'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché valutando l'uso di formule di verifica come gli indici di congruità del costo del lavoro e di sistemi integrativi come quello della «media mediata>. Occorre inoltre rafforzare il regime dei controlli da parte delle stazioni <appaltanti, mediante un potenziamento delle strutture amministrative anche ai fini della valutazione delle anomalie di offerta e della gestione degli eventuali contenziosi, da*

perseguire anche attraverso lo strumento delle stazioni appaltanti uniche a livello territoriale;

***ad** assicurare l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 anche nel settore degli appalti privati, attraverso un potenziamento dei controlli e valutando la possibilità di introdurre una regolamentazione della professione di imprenditore edile, che senza imporre inutili appesantimenti burocratici, garantisca però adeguati requisiti di esperienza, preparazione tecnica e struttura organizzativa da parte degli operatori del settore.*

Riprendendo le nostre argomentazioni dopo i su citati incisi, scriviamo che:

contestualmente alle richieste di certificazione di esposizione all'amianto, emergono numerose patologie correlate alla stessa sostanza cancerogena, con conseguenti richieste di risarcimento. L'INAIL nella doppia funzione istituzionale di verifica della causalità tra l'evento lesivo con l'attività lavorativa e del risarcimento del danno, si trova impreparata a fronteggiare una situazione economica molto complessa, ripiegando su una "prassi consolidata", negare la malattia per cause professionali e quindi non risarcire il danno, se non nei casi di dimostrato pagamento del premio supplementare contro l'asbestosi.
Tale comportamento da parte dell'INAIL costringe gli esposti aventi diritto ad adire le vie legali aggravando il lavoro già oberato della magistratura e incidendo notevolmente sull'erario.

Per evitare conflitti di interessi si rende necessario, come già avviene per le pensioni di invalidità civile, separare l'Ente pubblico che valuta e riconosce l'eziologia professionale dall'Ente che risarcisce il danno; in questo caso l'INAIL, addirittura lo esaspera coprendo nel suo ruolo pubblico la posizione di assicuratore e di controllore delle attività lavorative delle imprese.

A tal proposito si Chiede di ripristinare la separazione dei ruoli e delle responsabilità Istituzionali dell'ISPESL e dell'INAIL poiché l'accorpamento contrasta con i principi del buon funzionamento:

- ***unire le funzioni di un Istituto che fa ricerca per la sicurezza ad uno che ha fini esclusivamente previdenziali certo non è cosa funzionale, infatti vi è lesione del diritto costituzionale sulla libertà ed il diritto della ricerca;***
- ***non vi può essere nello stesso Istituto responsabilità di controllo che venga confuso con la responsabilità del controllato.***
- ***si avrebbe quanto attualmente succede nell'ambito del riconoscimento delle malattie professionali tra quanto viene refertato e certificato dalla Medina del Lavoro delle A-USL con mezzi adeguati e tecnologicamente avanzati e quanto viene rigettato ripetendo gli stessi controlli con mezzi inadeguati ed obsoleti dall'INAIL.***

E' palese la preoccupazione su quanto si potrà verificare a seguito di tale interferenza dell'INAIL sulla problematica evidenziata dall'Istituzione del Registro Nazionale dei Mesoteliomi.

CONSIDERAZIONI

Per porre rimedio alle discriminazioni che si sono accentuate con le modificazione della Legge 257/92, nelle ultime Legislature (XV e XVI) sono stati presentati disegni di legge sostenuti da molteplici interrogazioni al Senato e al Parlamento: - il più completo disegno di legge denominato A.S. 173, comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2010, recanti "Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché la richiesta di delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto", che ripropone, con modifiche e aggiornamenti, il testo dell'A.S. n. 23, già presentato nella XV legislatura il 28 aprile 2006.

Nell'attuale Legislatura (XVI), in data 7 febbraio 2012 sono state presentate in aula ed approvate Proposte di Risoluzione con impegno del Governo ad emanare un decreto attuativo nel merito:

a) Proposta presentata dal sen. TOFANI, in qualità di presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette <<morti bianche>>, di cui si riportano alcuni argomenti:

- ad estendere la Sorveglianza Sanitaria, in forma gratuita, anche ai lavoratori che hanno cambiato lavoro o sono stati collocati in pensione già esposti all'amianto o ad altre sostanze tossiche e cancerogene, mutagene, teratogene, immuno depressive, al fine di un efficace tutela della salute dei cittadini;
- ad assumere le iniziative di carattere legislativo ed amministrativo necessarie ad assicurare un adeguato livello di protezione dei lavoratori impegnati nelle operazioni di smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi, attraverso una più efficace formazione e d un rafforzamento dei controlli e delle correlative sanzioni a carico della imprese inadempienti e la predisposizione di un piano di bonifiche soprattutto di siti abusivi da dove emergono sversamenti di materiali tossici, ed in particolare di rifiuti contenenti amianto.

b) Proposta esposta dal sen. CASSON in rappresentanza del Gruppo parlamentare PD, recanti alcune disposizioni ritenute prioritarie per arginare, ulteriori discriminazioni attuate con il decreto attuativo del Fondo Vittime Amianto emanato in data 12 gennaio 2011 e con la Legge nr. 98/2011 (contenuta nel patto di stabilità):

- correggere il decreto emanato dal Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del 2008 (n. 244 del 2007), al fine di, garantire il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore di tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto a qualsiasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi;
- istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in

rete dei programmi delle singole regioni, in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposte all'amianto e per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto;

- istituire, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari;
- rimuovere o sollecitare la rimozione di qualsiasi interpretazione controversa delle disposizioni vigenti che, utilizzate in modo improprio dall'INAIL, dall'INPS e dall'IPSEMA, hanno finora impedito il rilascio di un numero rilevante di certificazioni di esposizione all'amianto a favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti e conseguentemente impedito il loro accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

Facendo seguito alle proposte scaturite da profonde analisi, valutate, approvate e sottoposte ai Governi dalle commissioni parlamentari competenti, con il plauso delle parti sociali, si auspica che questo Governo, dopo la seconda conferenza governativa di Venezia del 22-24.11.2012 formuli, a breve, una legge degna del suo significato istituzionale – uguale per tutti -